ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del conflitto di interesse potenziale	Partiparede di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Indicazione dell'inefficacia della modalità di gestione	Descrizione dell'inefficacia delle misure di gestione	Disclosure	Note sentimenti degli strumenti finanziari per cui occorre dare la disclosure	Informativa su conflitto	Disclosure Conflitto	Note metodologiche da eliminare una volta effettuata la mappatura
1	**Esecuzione di ordini per conto dei clienti** **Consulenza in materia di investimenti**	La prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse significativo lo strumento finanziario oggetto del servizio risultì di propria emissione. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse che a tale attività non venga abbinata la prestazione di altri servizi di investimento e abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o/o emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente e indirettamente incarico di collocamento / distribuzione	A) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente B) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, diverso da quello del cliente medesimo	Al fine di mitigare i rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca presenta interessi configgenti, la Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a: - rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite riguardano un'attività della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); - garantire oggettivare casuale contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e registrando documenti comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente collocatibili; - ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela; Le misure necessarie ad assicurare che non venga pregiudicato l'interesse della Banca nel componente dell'operazione a discapito di quello del cliente sono le seguenti: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce ogni operazioni di eseguire un'operazione di esecuzione di ordini per conto dei clienti non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento revenuo della banca; - adeguamento del Codice Etico al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.	Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che si realizzi il rischio di lesione gli interessi della clientela.	Con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse individuale, la Banca dovrà dare adeguata disclosure, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.	SI	ECC-CII	**L'operazione richiesta dal cliente configura un conflitto di interessi con la Banca in quanto** la prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse significativo lo strumento finanziario oggetto del servizio risultì di propria emissione. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca privilegi il proprio interesse nell'esecuzione dell'operazione a discapito di quello del cliente. Si evidenzia, inoltre, che si tratta di strumenti rientranti nel perimetro del servizio di Consulenza in materia di investimenti che configura un conflitto di interessi con la Banca nel caso in cui la prestazione di tale servizio venga abbinata alla prestazione di altri servizi di investimento e abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o/o emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente e indirettamente incarico di collocamento / distribuzione. **Per gestire i conflitti di interesse la Banca adotta le seguenti modalità:** - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce ogni operazioni di eseguire un'operazione di esecuzione di ordini per conto dei clienti non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento revenuo della banca; - adeguamento del Codice Etico al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento. **Tuttavia:** Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che si realizzi il rischio di lesione gli interessi della clientela.	Nell'esecuzione OTC (revenuto generato da parte di un cliente di un titolo emesso dalla Banca
2	**Esecuzione di ordini per conto dei clienti** **Negoziazione per conto proprio**	La prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse significativo lo strumento finanziario oggetto del servizio risultì di propria emissione	A) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, diverso da quello del cliente medesimo	Le misure necessarie ad assicurare che non venga pregiudicato l'interesse della Banca nel componente dell'operazione a discapito di quello del cliente sono le seguenti: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce ogni operazioni di eseguire un'operazione di esecuzione di ordini per conto dei clienti non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento revenuo della banca; - adeguamento del Codice Etico al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.	Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che si realizzi il rischio di lesione gli interessi della clientela.	Con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse individuale, la Banca dovrà dare adeguata disclosure, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.	SI	ECC-CII	**L'operazione richiesta dal cliente configura un conflitto di interessi con la Banca in quanto** la prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse significativo lo strumento finanziario oggetto del servizio risultì di propria emissione. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca privilegi il proprio interesse nell'esecuzione dell'operazione a discapito di quello del cliente. **Per gestire i conflitti di interesse la Banca adotta le seguenti modalità:** - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce ogni operazioni di eseguire un'operazione di esecuzione di ordini per conto dei clienti non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento revenuo della banca; - adeguamento del Codice Etico al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento. **Tuttavia:** Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che si realizzi il rischio di lesione gli interessi della clientela.	Solo per le Bcc autorizzate al servizio di negoziazione per conto proprio Negoziazione di un prodotto di propria emissione sul secondario in contrapartita diretta
3	**Ricezione e trasmissione di ordini**	La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse significativo: - lo strumento finanziario oggetto del servizio risultì di propria emissione o di emissione di una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea;	B) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, diverso da quello del cliente medesimo	Per quanto concerne la lettera b) le misure necessarie ad assicurare che non venga pregiudicato l'interesse della Banca nel componente dell'operazione a discapito di quello del cliente sono le seguenti: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce ogni operazioni di eseguire un'operazione di ricezione e trasmissione di ordini non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento revenuo della banca o/o di emissione di una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea; - adeguamento del Codice Etico al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.	Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che si realizzi il rischio di lesione gli interessi della clientela.	Con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse individuale etc.ind., b), la Banca dovrà dare adeguata disclosure, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.	SI	ECC-CII e altre società appartenenti al Gruppo Bancario Iccrea	**L'operazione richiesta dal cliente configura un conflitto di interessi con la Banca in quanto** la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse significativo: - lo strumento finanziario oggetto del servizio risultì di propria emissione o di emissione di una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea in tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca privilegi il proprio interesse nell'esecuzione dell'operazione a discapito di quello del cliente. **Per gestire i conflitti di interesse la Banca adotta le seguenti modalità:** - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce ogni operazioni di eseguire un'operazione di ricezione e trasmissione di ordini non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento revenuo della banca o/o di emissione di una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea; - adeguamento del Codice Etico al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento. **Tuttavia:** Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che si realizzi il rischio di lesione gli interessi della clientela.	Rientrano in tale conflitto anche le organizzazione di titoli di propria emissione / titoli di terzi su RFM/ Affiniamo / titoli di terzi su RFMT
4	**Negoziazione per conto proprio**	La negoziazione per conto proprio di ordini su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie: - la negoziazione di strumenti finanziari emessi dagli strumenti finanziari potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero: favorire determinati clienti a discapito di altri; - la prestazione del servizio ha ad oggetto uno strumento finanziario emesso da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea.	A) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente B) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, diverso da quello del cliente medesimo	Possibili misure di gestione: - adottare un processo di pricing oggettivo e strutturato da parte di una Funzione aziendale terza; - adottare una politica di determinazione dei prezzi trasparente e non soggetta ad asimmetrie informative, che potrebbero alterare il livello di consapevolezza degli investitori; - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce ogni operazioni di eseguire un'operazione di negoziazione per conto proprio non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea.	Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che si realizzi il rischio di lesione gli interessi della clientela.	Con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse individuale etc.ind., d) e e), la Banca dovrà dare adeguata disclosure, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela	SI	Da compilare a cura della BCC-CII sovrentemente con quanto riportato nella Strategia di mancazione degli ordini	**L'operazione richiesta dal cliente configura un conflitto di interessi con la Banca in quanto** la negoziazione per conto proprio di ordini su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie: - la negoziazione di strumenti finanziari emessi dagli strumenti finanziari potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero: favorire determinati clienti a discapito di altri; ovvero: avere ad oggetto uno strumento finanziario emesso da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea. **Per gestire i conflitti di interesse la Banca adotta una (o più) delle seguenti modalità:** - un processo di pricing oggettivo e strutturato da parte di una Funzione aziendale terza; - la modalità di determinazione del prezzo trasparente e non soggetta ad asimmetrie informative, che potrebbero alterare il livello di consapevolezza degli investitori; - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce ogni operazioni di eseguire un'operazione di negoziazione per conto proprio non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea. **Tuttavia:** Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che si realizzi il rischio di lesione gli interessi della clientela.	Solo per le Bcc autorizzate alla prestazione del servizio per negoziazione in conto proprio. CFC di titoli diversi da quelli di propria emissione
5	**Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente** **Consulenza in materia di investimenti**	Nell'ambito della prestazione del servizio di Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (collocamento di strumenti finanziari), la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto: - gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; - trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (ex. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; - trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli al quale sia stata accordata un finanziamento "rilevante" ai sensi della disciplina di vigilanza prudenziale in tema di grandi esposizioni. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli al quali sia stata accordata un finanziamento "rilevante" ai sensi della disciplina di vigilanza prudenziale in tema di grandi esposizioni. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli al quali sia stata accordata un finanziamento "rilevante" ai sensi della disciplina di vigilanza prudenziale in tema di grandi esposizioni. Tuttavia, ciò che potrebbe generare un conflitto di interessi, a prima che a tale attività non venga abbinata la prestazione di altri servizi di investimento e abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o/o emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente e indirettamente incarico di collocamento / distribuzione.	A) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente B) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, diverso da quello del cliente medesimo	Al fine di mitigare i rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca presenta interessi configgenti, la Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a: - rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite riguardano un'attività della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); - garantire oggettivare casuale contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e registrando documenti comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente collocatibili; - ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela; Le misure necessarie ad assicurare che non venga pregiudicato l'interesse della Banca nel componente dell'operazione a discapito di quello del cliente sono le seguenti: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce ogni operazioni di eseguire un'operazione di collocamento/distribuzione non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento revenuo da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea o da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente e indirettamente, incarico di collocamento/distribuzione; - adeguamento del Codice Etico al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.	Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che si realizzi il rischio di lesione gli interessi della clientela.	Con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse individuale, la Banca dovrà dare adeguata disclosure, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.	SI	Da compilare a cura della BCC-CII	**L'operazione richiesta dal cliente configura un conflitto di interessi con la Banca in quanto** - potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di emissione di una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea; - gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; - trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (ex. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; - trattasi di strumenti di un emittente con il quale la Banca rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli al quali sia stata accordata un finanziamento "rilevante" ai sensi della disciplina di vigilanza prudenziale in tema di grandi esposizioni. Tuttavia, che si tratta di strumenti rientranti nel perimetro del servizio di Consulenza in materia di investimenti che configura un conflitto di interessi con la Banca nel caso in cui la prestazione di tale servizio venga abbinata alla prestazione di altri servizi di investimento e abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o/o emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente e indirettamente incarico di collocamento / distribuzione. **Per gestire i conflitti di interesse la Banca adotta le seguenti modalità:** - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce ogni operazioni di eseguire un'operazione di collocamento/distribuzione non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento revenuo da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea o da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente e indirettamente, incarico di collocamento/distribuzione; - adeguamento del Codice Etico al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento. **Tuttavia:** Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che si realizzi il rischio di lesione gli interessi della clientela.	Questa casistica si applica anche quando la Banca distribuisce prodotti finanziari quali ad esempio Polizze di vita (unit/ed) assicurative (Rami III e V), ecc.
6	**Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente** **Consulenza in materia di investimenti**	Nello svolgimento del servizio di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente la Banca si esponga a situazioni di conflitto di interesse nell'ambito della prestazione del servizio collocamento senza a fermo della clientela, in quanto: - la Banca potrebbe, nell'ambito della prestazione un interesse diverso rispetto a quello del cliente, convenire alla generale previsata all'emittente degli strumenti finanziari trattati; - gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; - trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (ex. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni normalmente fatturate per il servizio in oggetto; - trattasi di strumenti di un emittente con il quale la Banca rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli al quali sia stata accordata un finanziamento "rilevante" ai sensi della disciplina di vigilanza prudenziale in tema di grandi esposizioni. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli al quali sia stata accordata un finanziamento "rilevante" ai sensi della disciplina di vigilanza prudenziale in tema di grandi esposizioni. Tuttavia, ciò che potrebbe generare un conflitto di interessi, a prima che a tale attività non venga abbinata la prestazione di altri servizi di investimento e abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o/o emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente e indirettamente incarico di collocamento / distribuzione.	A) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente B) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, diverso da quello del cliente medesimo	Al fine di mitigare i rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca presenta interessi configgenti, la Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a: - rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite riguardano un'attività della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); - garantire oggettivare casuale contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e registrando documenti comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente collocatibili; - ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela; Le misure necessarie ad assicurare che non venga pregiudicato l'interesse della Banca nel componente dell'operazione a discapito di quello del cliente sono le seguenti: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce ogni operazioni di eseguire un'operazione di collocamento/distribuzione non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento revenuo da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea o da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente e indirettamente, incarico di collocamento/distribuzione; - adeguamento del Codice Etico al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.	Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che si realizzi il rischio di lesione gli interessi della clientela.	Con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse individuale, la Banca dovrà dare adeguata disclosure, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.	SI	Da compilare a cura della BCC-CII (ES. Istituti di Categoria del Credito Cooperativo o società finanziarie della Banca in maniera rilevante)	**L'operazione richiesta dal cliente configura un conflitto di interessi con la Banca in quanto** potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di emissione di una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea; - gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; - trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (ex. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; - trattasi di strumenti di un emittente con il quale la Banca rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli al quali sia stata accordata un finanziamento "rilevante" ai sensi della disciplina di vigilanza prudenziale in tema di grandi esposizioni. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli al quali sia stata accordata un finanziamento "rilevante" ai sensi della disciplina di vigilanza prudenziale in tema di grandi esposizioni. Tuttavia, che si tratta di strumenti rientranti nel perimetro del servizio di Consulenza in materia di investimenti che configura un conflitto di interessi con la Banca nel caso in cui la prestazione di tale servizio venga abbinata alla prestazione di altri servizi di investimento e abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o/o emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente e indirettamente incarico di collocamento / distribuzione. **Per gestire i conflitti di interesse la Banca adotta le seguenti modalità:** - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce ogni operazioni di eseguire un'operazione di collocamento/distribuzione non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento revenuo da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea o da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente e indirettamente, incarico di collocamento/distribuzione; - adeguamento del Codice Etico al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento. **Tuttavia:** Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che si realizzi il rischio di lesione gli interessi della clientela.	Solo per le Bcc autorizzate alla prestazione del servizio di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente
7	**Gestione di portafogli**	I conflitti di interesse insiti nella prestazione del servizio di gestione individuale portafogli di investimento della clientela, derivano dalla possibilità per l'unità organizzativa incaricata di trattare strumenti finanziari revenuo della Banca stessa, ovvero emessi da società con le quali la Banca rapporti di fornitura o di partecipazione o altri rapporti di affari o da società finanziarie in misura rilevante. Tali conflitti di interesse si scaturiscono, inoltre, in presenza di eventuali diverse dalle commissioni normalmente fatturate per i servizi in oggetto, pagati dai soggetti diversi dai clienti (ex. emittenti di strumenti finanziari, società di gestione di OICR, negoziatori terzi, etc.)	A) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, diverso da quello del cliente medesimo B) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente C) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio	L'adozione di misure organizzative ed operative volte alla gestione dei conflitti di interesse, insiti nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento, sembra non essere sufficiente a mitigare il rischio di lesione gli interessi della clientela. Pertanto, dovrà essere data adeguata disclosure al cliente circa l'incidenza di tali situazioni di conflitto prima di procedere con la prestazione del servizio di investimento.	Non è stato possibile individuare idonee misure organizzative	Non è evidenziato misure di gestione che potrebbero concorrere ad eliminare o ridurre derivante dal conflitto	SI	L'operazione richiesta dal cliente configura un conflitto di interesse con la Banca in quanto può derivare dalla possibilità per l'unità organizzativa incaricata di trattare strumenti finanziari revenuo della Banca stessa, ovvero emessi da società con le quali il banco rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari o da società finanziarie in misura rilevante. Tali conflitti di interesse si scaturiscono, inoltre, in presenza di eventuali diverse dalle commissioni normalmente fatturate per i servizi in oggetto, pagati dai soggetti diversi dai clienti (ex. emittenti di strumenti finanziari società di gestione di OICR, negoziatori terzi, etc.). La possibilità di gestione associate non consentono di ridurre il rischio derivante dal conflitto.	**Informativa sui conflitti:** L'informativa sui conflitti nel servizio di gestione di portafogli è contenuta in fase di sottoscrizione del servizio di Gestione di Portafogli in accordo Iccrea, solo per le Bcc autorizzate alla prestazione di tale servizio	L'informativa sui conflitti nel servizio di gestione di portafogli è contenuta in fase di sottoscrizione del servizio di Gestione di Portafogli in accordo Iccrea, solo per le Bcc autorizzate alla prestazione di tale servizio